

ALLEGATO C

**NOTE ESPLICATIVE ALLE TABELLE PER LA CLASSIFICAZIONE
DELLE ACQUE SUPERFICIALI INTERNE REGIONALI: CORSI D'ACQUA
E LAGHI, TRIENNIO 2014 – 2016**

Negli Allegati A, A1, A2 e B vengono presentate le elaborazioni ai fini della classificazione degli stati chimico ed ecologico dei corsi d'acqua (Allegati A, A1 e A2) e dei laghi (Allegato B) del Veneto interessati da monitoraggio diretto.

Non vengono, perciò, riportate le proposte di classificazione dei corpi idrici fluviali sulla base della “tecnica del “raggruppamento” o ad esclusivo “giudizio esperto”; tali considerazioni verranno effettuate solo alla fine del secondo triennio di monitoraggio (2017-2019) attraverso l'analisi delle pressioni che terrà conto sia dei nuovi criteri che verranno adottati dalle Autorità di Distretto per l'individuazione delle pressioni significative, sia dei risultati finali del monitoraggio dell'intero sessennio 2014-2019.

I corpi idrici lacustri sono gli stessi del secondo Piano di Gestione.

Sono stati inseriti nuovi corpi idrici fluviali di interesse a seguito di specifiche esigenze nella caratterizzazione dello stato o di nuovi aggiornamenti relativi al reticolo idrografico e alla bacinizzazione di dettaglio che hanno permesso di identificare aste fluviali con dimensioni di bacino afferente di almeno 10 km² precedentemente non individuate. In Allegato D vengono elencati tutti e 33 i nuovi corpi idrici individuati aggiuntivi rispetto a quelli presenti nel piano di Gestione 2015. Questi corpi idrici sono tutti di competenza del Veneto per quanto riguarda la classificazione e non sono interregionali. Nessuno è sito di riferimento. Non è stato finora determinato per questi corpi idrici l'Indice di Alterazione del Regime Idrologico (IARI).

In Allegato A, la colonna “Nuovo Corpo Idrico rispetto a Piano di Gestione 2015” evidenzia i 7 *nuovi* corpi idrici fluviali sottoposti a monitoraggio diretto. Poiché non tutti i 33 nuovi corpi idrici di cui all'allegato D sono stati monitorati *direttamente* nel triennio 2014-2016, solo 7 di essi sono presenti nella tabella della classificazione (Allegato A).

A differenza di quanto indicato nel secondo Piano di Gestione, viene riportata la tipizzazione dei corpi idrici artificiali. Tale individuazione, in precedenza non richiesta dalla norma, è stata realizzata con i criteri adottati per i corpi idrici naturali per poter (eventualmente) elaborare i dati per la classificazione degli Elementi di Qualità Biologica dei corpi idrici artificiali come previsto dal Decreto Direttoriale n. 341/STA del 30 maggio 2016 in attesa di approvazione definitiva da parte del MATTM. Tale Decreto, infatti, stabilisce i criteri per la classificazione del potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati ed artificiali fluviali e lacustri. Occorre evidenziare che, come da accordi tra le diverse amministrazioni nazionali e il MATTM, i corpi idrici artificiali non assimilabili a corpi idrici naturali (ad esempio corpi idrici con cementificazione dell'alveo e delle sponde) devono essere monitorati solo dal punto di vista chimico e lo stato ecologico verrà determinato dai soli indicatori a supporto (nel caso dei corsi d'acqua: LIMeco ed Inquinanti Specifici).

Per ciascun corpo idrico sono indicate, nelle rispettive tabelle, i risultati del monitoraggio del triennio 2014-2016 sia per quanto riguarda gli indicatori relativi al monitoraggio chimico (stato chimico ed elementi a supporto dello stato ecologico) sia per gli Elementi di Qualità Biologica.

La colonna IQM mostra la classe di stato morfologico sulla base dell'Indice di Qualità Morfologica. La colonna IARI mostra la classe di stato idrologico sulla base dell'Indice di Alterazione del Regime Idrologico. Per gli indici IQM e IARI vengono riportati tutti i dati a disposizione ottenuti a partire dal 2010.

Nel campo “Note per la classificazione” vengono riportate eventuali osservazioni relative alla proposta di classificazione dei corpi idrici fluviali.

In **Allegato A1** sono mostrati i superamenti relativi ai corsi d'acqua dello standard di qualità per le sostanze di cui alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (sostanze



e27d20c4



dell'elenco di priorità), che determinano il mancato conseguimento del buono stato chimico. Nella colonna TIPO SQA (tipo di Standard di Qualità Ambientale), la sigla MA indica il valore medio annuo, mentre la sigla CMA indica la concentrazione massima ammissibile.

In **Allegato A2** sono mostrati, i superamenti relativi ai corsi d'acqua dello standard di qualità per le sostanze di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Nella colonna TIPO SQA (tipo di standard di qualità ambientale), la sigla MA indica il valore medio annuo.

Occorre evidenziare, che coerentemente con le disposizioni previste da ISPRA tramite una nota di maggio 2017, per gli anni 2014 e 2015 sono stati utilizzati gli Standard di Qualità Ambientali (SQA) del D.M. 260/2010, mentre per il 2016 gli Standard di Qualità Ambientali del D.Lgs. 172/2015.

Per quanto riguarda i laghi (**Allegato B**) non vi sono superamenti degli SQA né per lo stato chimico né per gli inquinanti specifici.



e27d20c4

